



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0372/2013

15.11.2013

RELAZIONE

sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea
(2012/2078(INI))

Commissione per gli affari costituzionali

Relatori: Roberto Gualtieri e Rafał Trzaskowski

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI	19
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	27
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE	32

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea (2012/2078(INI))

Il Parlamento europeo,

- visti il trattato sull'Unione europea e il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il trattato sul meccanismo europeo di stabilità (MES)¹,
- visto il trattato sulla stabilità, il coordinamento e la governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG)²,
- visto il pacchetto sulla governance economica ("six-pack")³,
- visto il secondo pacchetto sulla governance economica ("two-pack")⁴,
- visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002⁵,
- vista la propria risoluzione del 22 maggio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi⁶,
- vista la relazione del 5 dicembre 2012 dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria"⁷,
- vista la comunicazione della Commissione dal titolo: "Piano per un'Unione economica e monetaria autentica e approfondita - Avvio del dibattito europeo"⁸,
- vista la propria risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei Presidenti del Consiglio europeo, della Commissione europea, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria"⁹,
- vista la propria risoluzione del 23 maggio 2013 sulle future proposte legislative

¹ Trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità (MES)

² Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria

³ GU L 306 del 23.11.2011.

⁴ GU L 140 del 27.5.2013.

⁵ GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2013)0213.

⁷ <https://www.ecb.europa.eu/ssm/pdf/4preport/fourpresidentsreport2012-12-05IT.pdf>

⁸ COM(2012) 777 del 28 novembre 2012.

⁹ Testi approvati, P7_TA(2012)0430.

sull'UEM¹,

- vista la propria risoluzione del 12 giugno 2013 sul rafforzamento della democrazia europea nell'ambito dell'Unione economica e monetaria (UEM) del futuro²,
- visto l'articolo 48 del proprio regolamento,
- visti la relazione della commissione per gli affari costituzionali e i pareri della commissione per i problemi economici e monetari e della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A7-0372/2013),

- A. considerando che la differenziazione rappresenta una caratteristica costitutiva del processo d'integrazione europea e un mezzo per consentirne il progresso e garantire il rispetto sostanziale del principio di uguaglianza, intesa come trattamento uguale di situazioni uguali e trattamento differenziato di situazioni diverse;
- B. considerando che l'integrazione differenziata dovrebbe continuare a fare da apripista per l'approfondimento dell'integrazione europea, essendo avviata da un sottogruppo di Stati membri, restando aperta a tutti gli Stati membri e avendo come obiettivo la completa integrazione nei trattati;
- C. considerando che l'integrazione differenziata assume due forme: "a più velocità", dove gli Stati puntano a raggiungere gli stessi obiettivi con tempi di attuazione differenti, e "a più livelli", dove gli Stati concordano di differenziarsi nei loro obiettivi;
- D. considerando che la differenziazione non deve compromettere la cittadinanza dell'Unione, che è lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, consentendo a coloro che si trovano nella stessa situazione di beneficiare, nell'ambito di applicazione del trattato, dello stesso trattamento giuridico, indipendentemente dalla nazionalità;
- E. considerando che ogni differenziazione rispetta, e quindi rafforza, l'unità dell'ordinamento giuridico europeo nonché la sua efficacia e coerenza, il principio di non discriminazione in base alla nazionalità, l'istituzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne e il funzionamento del mercato interno;
- F. considerando che alla differenziazione si può ricorrere qualora, in un dato momento, l'azione comune non sia possibile o attuabile;
- G. considerando che la differenziazione è integrata nel quadro istituzionale unico dell'Unione europea e deve sempre esserlo;
- H. considerando che l'integrazione differenziata deve rispettare il principio di sussidiarietà in conformità dell'articolo 5 del TUE e del protocollo n. 2 sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;
- I. considerando che i trattati prevedono varie opzioni e diversi strumenti per l'integrazione

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0222.

² Testi approvati, P7_TA(2013)0269.

differenziata, tra cui la limitazione del campo di applicazione territoriale, clausole di salvaguardia, deroghe, opt-out, opt-in, cooperazione rafforzata e disposizioni specifiche agli Stati membri la cui moneta è l'euro, a condizione che detti strumenti rispettino l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo e siano integrati nel quadro istituzionale unico (il metodo comunitario);

- J. considerando che alcuni Stati membri hanno ottenuto clausole di non partecipazione (opt-out) rispetto a varie politiche dell'UE – clausole stabilite in diversi protocolli dei trattati – il che può compromettere l'unità, l'efficacia e la coerenza dell'ordinamento giuridico europeo;
- K. considerando che le deroghe di cui all'articolo 27, secondo comma, del TFUE, consentono differenziazioni tra taluni Stati membri nell'ambito di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri, ma sempre con l'obiettivo della progressiva instaurazione e del funzionamento del mercato interno;
- L. considerando che, nei suoi articoli 114, paragrafi 4 e 5, 153, paragrafo 4, 168, paragrafo 4, 169, paragrafo 4, e 193, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea prevede clausole di salvaguardia che consentono agli Stati membri di mantenere o introdurre misure di protezione più rigorose nell'ambito di applicazione di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri;
- M. considerando che la cooperazione rafforzata richiede la partecipazione di almeno nove Stati membri in un settore in cui l'Unione ha una competenza non esclusiva, consente agli Stati membri non partecipanti di prender parte alle deliberazioni ma non al voto, ed è aperta in qualsiasi momento a tutti gli Stati membri;
- N. considerando che la procedura di cooperazione rafforzata, come ultima istanza, consente l'adozione di misure vincolanti per un sottogruppo di Stati membri, previa autorizzazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata e, nel settore della PESC, all'unanimità;
- O. considerando che tale meccanismo viene già utilizzato per il diritto transeuropeo in materia di divorzio e per il diritto brevettuale europeo, ed è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ambito tributario per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie;
- P. considerando che nel settore della politica estera e di sicurezza comune è consentito a gruppi di Stati di intraprendere specifiche attività o missioni e che in quello della politica di sicurezza e di difesa comune è prevista l'istituzione di un gruppo ristretto permanente di Stati dotati di capacità militari;
- Q. considerando che, storicamente, rappresentano forme d'integrazione differenziata l'accordo di Schengen del 1986 e la convenzione di Schengen del 1990, sottoscritti da un sottogruppo di Stati membri in sostituzione dei controlli reciproci alle frontiere, l'Accordo sulla politica sociale del 1991, concluso tra un sottogruppo di Stati membri, che estendeva le preesistenti competenze comunitarie nel settore del lavoro e dei diritti sociali prevedendo il voto a maggioranza qualificata, e la Convenzione di Prüm del 2005, fra un sottogruppo di Stati membri e la Norvegia, sullo scambio di dati e la cooperazione nella

lotta contro il terrorismo;

- R. considerando che l'acquis di Schengen è stato integrato nei trattati dal trattato di Amsterdam, con clausole di non partecipazione (opt-out) per il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca;
- S. considerando che il Regno Unito e l'Irlanda possono in qualsiasi momento chiedere di partecipare ad alcune o a tutte le disposizioni dell'acquis di Schengen, e che la Danimarca rimane vincolata dall'accordo e dalla convenzione di Schengen originari;
- T. considerando che la convenzione di Prüm è stata in parte integrata nel quadro giuridico dell'Unione;
- U. considerando che l'Accordo sulla politica sociale è stato integrato nei trattati con il trattato di Amsterdam senza alcuna clausola di non partecipazione;
- V. considerando che i trattati offrono diverse strategie in materia di occupazione e di politiche sociali le cui potenzialità non sono state sfruttate appieno, in particolare per quanto riguarda gli articoli 9, 151 e 153 del TFUE, ma anche, più in generale, l'articolo 329 del TFUE; che è quindi possibile raggiungere una maggiore convergenza sociale senza modifiche dei trattati e facendo salvo il principio di sussidiarietà;
- W. considerando che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) e il trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria (TSCG) (il cosiddetto Fiscal Compact o patto di bilancio) sono stati conclusi in un contesto intergovernativo esterno ai trattati;
- X. considerando che il fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) e il MES sono accordi di diritto internazionale conclusi dagli Stati membri la cui moneta è l'euro;
- Y. considerando che si devono assumere le iniziative necessarie, in conformità del TUE e del TFUE, per incorporare nel quadro giuridico dell'Unione il contenuto del TSCG – concluso in un contesto di diritto internazionale da tutti gli Stati membri ad eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca – entro al massimo cinque anni dalla sua data di entrata in vigore, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione;
- Z. considerando che il Patto euro plus, la strategia Europa 2020 e il Patto per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione e aprire la strada all'introduzione di un codice di convergenza per le economie degli Stati membri;
- AA. considerando che gli accordi internazionali esterni al quadro giuridico dell'UE che mirano a realizzare gli obiettivi dei trattati sono stati utilizzati come strumento di assoluta ultima ratio per l'integrazione differenziata, prevedendo l'obbligo di integrare nei trattati il loro contenuto;
- AB. considerando che l'istituzione dell'UEM ha rappresentato un salto di qualità nell'integrazione, definendo un modello di governance a più livelli che interessa sia le istituzioni che le procedure;

- AC. considerando che uno Stato membro beneficia, se lo desidera, di una deroga permanente rispetto all'adozione dell'euro (protocollo n. 15) e un altro gode di un'esenzione costituzionale (protocollo n. 16);
- AD. considerando che, nel settore della politica monetaria, le disposizioni concernenti la BCE prevedono una differenziazione nella struttura istituzionale, con il consiglio direttivo, principale organo decisionale, composto di membri provenienti soltanto dagli Stati membri la cui moneta è l'euro, e il consiglio generale, che comprende anche gli Stati membri che non hanno adottato l'euro, così come nella struttura finanziaria, dal momento che le banche centrali nazionali di tutti gli Stati membri sono sottoscrittrici del capitale della BCE (articolo 28, paragrafo 28.1, dello Statuto della BCE), ma soltanto le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro versano la quota del capitale della BCE da esse sottoscritta (articolo 48, paragrafo 48.1, dello Statuto della BCE);
- AE. considerando che l'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE dà al Consiglio la facoltà di affidare alla BCE compiti specifici in merito alle politiche che riguardano la vigilanza prudenziale degli enti creditizi e delle altre istituzioni finanziarie, escluse le imprese di assicurazione, ed è stato utilizzato come base giuridica per il regolamento che istituisce il meccanismo di vigilanza unico (SSM - Single Supervisory Mechanism) per la zona euro e prevede la partecipazione volontaria degli Stati membri che non hanno adottato l'euro stabilendo una stretta collaborazione con la BCE;
- AF. considerando che l'articolo 139 del TFUE esenta gli Stati membri con deroga dall'applicazione di specifiche disposizioni dei trattati e li esclude dai relativi diritti di voto;
- AG. considerando che gli articoli 136 e 138 del TFUE prevedono una modalità specifica per l'adozione delle misure applicabili agli Stati membri la cui moneta è l'euro, con il voto in seno al Consiglio limitato ai rappresentanti di quegli Stati membri e, ove richiesto dalla procedura, una votazione di tutto il Parlamento europeo;
- AH. considerando che l'articolo 136 del TFUE è già stato utilizzato in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, per l'adozione di regolamenti;
- AI. considerando che, nel settore della ricerca, dello sviluppo tecnologico e dello spazio, l'articolo 184 del TFUE prevede programmi complementari al programma quadro pluriennale che possono vedere la partecipazione soltanto di alcuni Stati membri, i quali ne assicurano il finanziamento, fatta salva un'eventuale partecipazione dell'Unione, ma che sono adottati secondo la procedura legislativa ordinaria che coinvolge l'intero Consiglio e l'intero Parlamento europeo, fatto salvo l'accordo degli Stati membri interessati da detti programmi complementari;
- AJ. considerando che, ai sensi dell'articolo 21 del regolamento 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, il principio dell'universalità del bilancio non impedisce a un gruppo di Stati membri di destinare un contributo finanziario al bilancio dell'UE o un'entrata specifica a una spesa determinata, come già avviene, ad esempio, per il reattore ad alto flusso di cui alla decisione 2012/709/Euratom;
- AK. considerando che l'articolo 137 del TFUE e il protocollo 14 istituiscono l'Eurogruppo

quale organo informale;

AL. considerando che il corretto funzionamento dell'UEM richiede la totale e rapida attuazione delle misure già convenute nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica, come ad esempio la versione rafforzata del Patto di stabilità e crescita (PSC) e il semestre europeo, integrati da politiche di stimolo della crescita;

AM. considerando che un'UEM approfondita richiede maggiori competenze, risorse finanziarie e responsabilità democratica, e che la sua istituzione dovrebbe seguire un approccio in due fasi, basato in primo luogo sullo sfruttamento immediato e pieno delle potenzialità dei trattati vigenti e in secondo luogo su una loro modifica, da definire mediante una Convenzione;

AN. considerando che, per essere efficace, legittima e democratica, la governance dell'UEM deve essere basata sul quadro istituzionale e giuridico dell'Unione;

AO. considerando che la legittimità e la responsabilità democratiche devono essere garantite al livello al quale vengono adottate le decisioni;

AP. considerando che l'UEM è stabilita dall'Unione, i cui cittadini sono direttamente rappresentati, a livello di Unione, dal Parlamento europeo;

A. PRINCIPI

1. ribadisce la propria richiesta di un'autentica UEM che aumenti le competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e rafforzi la sua capacità di bilancio nonché il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento;
2. è del parere che tale maggiore capacità di bilancio debba fondarsi su specifiche risorse proprie (tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie) e debba sostenere, nel quadro del bilancio dell'Unione, la crescita e la coesione sociale, cercando di porre rimedio agli squilibri, alle divergenze strutturali e alle emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;
3. accoglie favorevolmente il "piano" della Commissione; invita la Commissione a presentare quanto prima proposte legislative, secondo la procedura di codecisione ove ciò sia giuridicamente possibile, per procedere senza indugio all'attuazione del piano stesso, il che significa, in particolare, rafforzare ulteriormente il coordinamento di bilancio, estendere il coordinamento delle politiche in materia di fiscalità e di occupazione e creare una vera capacità fiscale autonoma dell'UEM per sostenere l'attuazione delle scelte politiche; sottolinea che alcuni di questi elementi richiederanno modifiche dei trattati;
4. ritiene che occorranza interventi rapidi in ciascuno dei quattro elementi costitutivi presenti nella relazione dal titolo: "Verso un'autentica Unione economica e monetaria", presentata dai Presidenti Van Rompuy, Juncker, Barroso e Draghi, e in particolare:

(a) un quadro finanziario integrato per garantire la stabilità finanziaria, soprattutto nella

zona euro, e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei; un quadro di questo tipo innalza al livello europeo la responsabilità per la vigilanza e offre meccanismi comuni per la risoluzione delle crisi bancarie e la garanzia dei depositi dei clienti;

- (b) un quadro integrato di politica economica, dotato di meccanismi sufficienti a garantire che siano in atto politiche nazionali ed europee in grado di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività, nonché compatibili con il buon funzionamento dell'UEM;
 - (c) la garanzia della necessaria legittimità e responsabilità democratica del processo decisionale nel quadro dell'UEM, sulla base dell'esercizio congiunto della sovranità in ordine alle politiche comuni e alla solidarietà;
5. è del parere che una migliore e più chiara ripartizione delle competenze e delle risorse tra l'UE e gli Stati membri possa e debba andare di pari passo, a livello parlamentare, con una maggiore assunzione di responsabilità e un accresciuto obbligo di rispondere del proprio operato per quanto riguarda le competenze nazionali;
 6. ribadisce che, per essere realmente legittima e democratica, la governance di un'autentica UEM deve essere collocata all'interno del quadro istituzionale dell'Unione;
 7. ritiene che la differenziazione sia uno strumento utile e appropriato per promuovere un'integrazione più profonda, che, nella misura in cui salvaguardi l'integrità dell'UE, può rivelarsi essenziale per realizzare un'autentica UEM all'interno dell'Unione;
 8. sottolinea che le procedure d'integrazione differenziata esistenti nel quadro dei trattati consentono di compiere un primo passo nella creazione di un'autentica UEM, pienamente coerente con le esigenze di maggiore responsabilità democratica, maggiori risorse finanziarie e migliore capacità decisionale, e invita tutte le istituzioni a procedere rapidamente, massimizzando le possibilità offerte dai trattati vigenti e dai loro elementi di flessibilità, e nel contempo a prepararsi per le necessarie modifiche dei trattati al fine di garantire certezza del diritto e legittimità democratica; ribadisce che va esclusa l'opzione di un nuovo accordo intergovernativo;
 9. sottolinea che le modifiche dei trattati necessarie per il completamento di un'autentica UEM e l'istituzione di un'Unione di cittadini e di Stati potranno basarsi sugli strumenti, le procedure, le prassi e la filosofia esistenti in materia di integrazione differenziata, migliorandone l'efficacia e la coerenza, e conferma che si avvarrà pienamente della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio proposte di modifica dei trattati □ che dovranno successivamente essere esaminate da una Convenzione □ per completare il quadro di un'autentica UEM;
 10. ricorda che il dibattito sulla governance a più livelli ("multi-tier") non coincide con la questione della governance multilivello ("multi-level"), la quale si riferisce all'equilibrio dei poteri e alla partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali;
 11. sottolinea che, per essere coerente con la sua natura di mezzo atto a promuovere l'integrazione, salvaguardare l'unità dell'UE e garantire il rispetto sostanziale del principio

di uguaglianza, la differenziazione deve rimanere aperta e puntare a includere alla fine tutti gli Stati membri;

12. sottolinea che, per uno sviluppo positivo dell'UE, è necessario un equilibrio tra politica occupazionale e politica economica a norma degli articoli 121 e 148 del TFUE;

B. PROCEDURE

13. è del parere che la differenziazione dovrebbe preferibilmente avvenire, ove possibile, nell'ambito di un atto giuridico destinato a tutti gli Stati membri, per mezzo di deroghe e clausole di salvaguardia, anziché escludere a priori alcuni Stati membri dal campo di applicazione territoriale di un atto giuridico; sottolinea tuttavia che un numero elevato di deroghe e clausole di salvaguardia compromette l'unità dell'UE e la coerenza ed efficacia del suo quadro giuridico;
14. è dell'avviso che il coordinamento delle politiche economiche, occupazionali e sociali appartenga alla categoria delle competenze concorrenti, che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del TFUE, comprende tutti i settori che non sono inclusi negli elenchi esaustivi delle competenze esclusive o di sostegno;
15. è del parere che, di conseguenza, la specificità delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE non si riferisca soltanto al fatto che tali misure sono specifiche per gli Stati membri la cui moneta è l'euro, ma implichi altresì che esse possano avere maggiore forza vincolante, e ritiene che l'articolo 136 del TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti di politica economica vincolanti per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo;
16. sottolinea che, quando alcuni Stati membri intendono non partecipare all'adozione di un atto giuridico nel campo delle competenze non esclusive dell'Unione, si dovrebbe instaurare una cooperazione rafforzata secondo le pertinenti disposizioni del trattato, anziché concludere accordi internazionali esterni alla cornice dell'ordinamento giuridico dell'UE;
17. ritiene che l'articolo 352 del TFUE, che autorizza il Consiglio ad adottare disposizioni appropriate per realizzare uno degli obiettivi dei trattati qualora questi ultimi non abbiano previsto i poteri di azione richiesti a tal fine, possa essere utilizzato in combinato disposto con l'articolo 20 del TUE, permettendo in tal modo l'attivazione della clausola di flessibilità, ove non sia possibile raggiungere un consenso unanime in Consiglio mediante il meccanismo della cooperazione rafforzata;
18. invita gli Stati membri, nei casi in cui esista fra loro una divergenza di indirizzo politico che impedisce di compiere progressi, a estendere il principio della cooperazione rafforzata alle politiche sociali e occupazionali;
19. ritiene che l'inclusione nel bilancio dell'UE delle spese derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata, come altre entrate o come risorsa propria specifica, sia necessaria al fine di garantire il rispetto dei principi del diritto dell'UE in materia di bilancio e di

salvaguardare la posizione centrale del Parlamento europeo quale autorità di bilancio;

20. chiede il ricorso sistematico all'articolo 333, paragrafo 2, del TFUE quando viene instaurata una cooperazione rafforzata in un settore coperto da una competenza non esclusiva dell'Unione in cui è prevista una procedura legislativa speciale, e invita il Consiglio ad adottare, mediante voto unanime degli Stati membri partecipanti, una decisione che stabilisca che, ai fini della cooperazione rafforzata, essi intendono deliberare secondo la procedura legislativa ordinaria;
21. chiede, ove possibile, il ricorso sistematico alla clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE nelle procedure diverse dalla cooperazione rafforzata al fine di rafforzare la legittimità democratica e l'efficacia della governance dell'UEM;
22. ritiene che, quando non è possibile ricorrere alla clausola passerella, per esempio nel caso dell'adozione degli orientamenti di politica economica e in materia di occupazione o dell'analisi annuale della crescita, andrebbe pienamente esperita la possibilità di concludere accordi interistituzionali di natura vincolante;
23. rammenta che lo scopo dell'articolo 48 del TUE è anche di garantire la legittimità democratica di ogni modifica dei trattati grazie al requisito del coinvolgimento obbligatorio del Parlamento europeo nella procedura di modifica e dei parlamenti nazionali nella successiva procedura di ratifica;
24. non è d'accordo con l'uso del termine "patti contrattuali" e incoraggia a cercare modi migliori per collegare formalmente i fondi messi a disposizione nel quadro dello strumento di competitività e convergenza (CCI) e le riforme strutturali, e ribadisce che la mancanza di competenze e di poteri dell'Unione può essere superata, ove necessario, ricorrendo alle procedure appropriate stabilite nei trattati o, in assenza di un'idonea base giuridica, modificando i trattati;

C. DEMOCRAZIA E ISTITUZIONI

25. rammenta che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, l'UEM è istituita dall'Unione e il suo funzionamento dev'essere fondato sulla democrazia rappresentativa;
26. sottolinea che il Parlamento europeo è l'unica istituzione dell'UE in cui i cittadini sono direttamente rappresentati a livello di Unione ed è l'organo parlamentare dell'UEM, e che il suo appropriato coinvolgimento è essenziale per garantire la legittimità democratica e il funzionamento dell'UEM ed è un presupposto indispensabile per qualsiasi ulteriore passo avanti verso l'unione bancaria, l'unione di bilancio e l'unione economica;
27. sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente dai parlamenti nazionali e dal Parlamento europeo; rammenta il principio enunciato nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui "in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni";

28. si rammarica pertanto della mancanza di controllo parlamentare della troika, del FESF e del MES;
29. ritiene che qualunque differenziazione formale dei diritti di partecipazione parlamentare in relazione all'origine dei membri del Parlamento europeo costituisca una discriminazione fondata sulla nazionalità, il cui divieto è uno dei principi fondanti dell'Unione europea, e violi il principio di uguaglianza dei cittadini dell'Unione sancito dall'articolo 9 del trattato UE;
30. ritiene che, nel caso delle misure adottate a norma dell'articolo 136 del TFUE o dell'instaurazione di una cooperazione rafforzata, l'asimmetria derivante dalla partecipazione, da un lato, in seno al Consiglio, dei rappresentanti degli Stati membri la cui moneta è l'euro (o dei rappresentanti dei paesi partecipanti) e, dall'altro, del Parlamento europeo e della Commissione in quanto rappresentanti di tutti i cittadini dell'Unione e promotori del suo interesse generale, sia pienamente coerente con i principi della differenziazione e che non riduca ma, al contrario, aumenti la legittimità di tali misure;
31. sottolinea che il regolamento del Parlamento europeo offre un margine di manovra sufficiente per organizzare forme specifiche di differenziazione sulla base di un accordo politico tra i gruppi politici e al loro interno, al fine di assicurare un adeguato controllo dell'UEM, e chiede l'istituzione di una sottocommissione per provvedere a tale controllo e rafforzare la coerenza dell'approccio del Parlamento riguardo all'UEM;
32. considera importante intensificare la cooperazione con i parlamenti nazionali, sulla base dell'articolo 9 del protocollo n. 1 allegato ai trattati, e accoglie con favore l'accordo sull'istituzione di una conferenza interparlamentare per discutere le politiche di bilancio ed economiche; sottolinea tuttavia che tale cooperazione non va vista nel senso della creazione di un nuovo organo parlamentare congiunto, che sarebbe tanto inefficace quanto illegittimo dal punto di vista democratico e costituzionale, e riafferma che nulla può sostituirsi al rafforzamento formale della piena legittimità del Parlamento, quale organo parlamentare a livello di Unione, ai fini del potenziamento della governance democratica dell'UEM;
33. sottolinea che il Vertice euro e l'Eurogruppo sono organismi informali di discussione e non istituzioni per l'adozione di decisioni riguardo alla governance dell'Unione economica e monetaria;
34. sottolinea il ruolo centrale della Commissione nella governance dell'UEM, quale confermato anche dal patto di bilancio e dai trattati MES, per garantire l'ordinamento giuridico dei trattati UE e servire l'interesse comune dell'Unione nel suo complesso;

D. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA NELL'AMBITO DEI TRATTATI VIGENTI: VERSO UN'AUTENTICA UEM

35. ritiene che per tutte le misure intese a rafforzare l'UEM si debba ricorrere al metodo comunitario; ricorda l'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria (TSCG), secondo il quale entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato stesso, sulla base di una valutazione

dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione, si dovranno assumere, in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le iniziative necessarie al fine di incorporare il contenuto del trattato in questione nel quadro giuridico dell'Unione europea;

36. sottolinea che gli Stati membri la cui moneta è l'euro e quelli impegnati ad adottarlo devono raddoppiare gli sforzi per rafforzare la stabilità e l'osservanza del trattato, nonché per accrescere la competitività, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità democratica; ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione europea e che si presume che tutti gli Stati membri, ad eccezione di quelli con deroga, adottino l'euro a tempo debito;
37. osserva che, per alleviare la crisi e rispondere alle carenze strutturali dell'architettura dell'unione economica e monetaria, i governi nazionali e le istituzioni europee hanno attuato una vasta gamma di misure intese a salvaguardare la stabilità finanziaria e a migliorare la governance economica; rileva che tali decisioni, quali talune disposizioni del "six-pack" e la creazione del meccanismo europeo di stabilità (MES), interessano soltanto gli Stati membri della zona euro;
38. si compiace dell'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico (SSM) che interessa la zona euro ed è aperto a tutti gli altri Stati membri dell'UE; sottolinea che la creazione di un meccanismo unico di risoluzione delle crisi delle banche costituisce una tappa indispensabile per la realizzazione di una vera unione bancaria; ritiene che per superare le carenze strutturali inerenti all'unione economica e monetaria e per contrastare in modo efficace il dilagare dell'azzardo (o rischio) morale, l'"Unione bancaria" cui si tende debba basarsi sulla precedente riforma del settore dei servizi finanziari dell'Unione, nonché sulla governance economica rafforzata, in particolare nella zona euro, e sul nuovo quadro di bilancio del semestre europeo, al fine di garantire una maggiore resilienza e competitività del settore bancario dell'Unione, una maggiore fiducia in esso, e riserve di capitale più consistenti onde evitare che i bilanci pubblici degli Stati membri debbano sostenere in futuro i costi dei salvataggi delle banche;
39. è estremamente preoccupato per i ritardi nell'istituzione dell'unione bancaria e nella definizione delle modalità pratiche di ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del MES; esprime apprensione, in particolare, per la frammentazione che tuttora caratterizza il sistema bancario dell'UE; pone l'accento sul fatto che un'unione bancaria solida e ambiziosa rappresenta una componente fondamentale di un'unione economica e monetaria autentica e più profonda nonché una strategia chiave su cui il Parlamento insiste da oltre tre anni, in particolare da quando ha adottato le sue posizioni sul regolamento concernente l'Autorità bancaria europea;
40. ritiene che la disposizione del regolamento sull'SSM che richiede l'approvazione del Parlamento europeo per la nomina del presidente e del vicepresidente del consiglio di vigilanza costituisca un precedente importante per un ruolo rafforzato del PE in una governance dell'UEM basata sulla differenziazione;
41. sostiene i nuovi strumenti di solidarietà, come lo "strumento di convergenza e di competitività" (CCI); ritiene che il concetto alla base di detto strumento possa rafforzare la titolarità e l'efficacia della politica economica; sottolinea che tali strumenti devono essere elaborati in maniera tale da evitare ogni incertezza giuridica e un aggravamento del deficit

democratico dell'Unione;

42. invita la Commissione a presentare, nell'ambito del semestre europeo, una proposta per l'adozione di un codice di convergenza basato sulla strategia Europa 2020 e che introduca un forte pilastro sociale; insiste sulla necessità che i programmi nazionali di attuazione garantiscano che il codice di convergenza sia attuato da tutti gli Stati membri, con il sostegno di un meccanismo basato su incentivi;
43. sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche;
44. fa presente che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il "two-pack", onde rispettare il principio secondo cui "i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà";
45. sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante, nonché gli strumenti di convergenza e di competitività, dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere la convalida obbligatoria da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative e a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;
46. è del parere che un'eventuale proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto dopo che, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, si siano rilevati squilibri sociali e sia emersa la necessità di grandi riforme strutturali a lungo termine per la crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;
47. sottolinea che il nuovo strumento di convergenza e di competitività da introdurre dovrebbe essere applicato a tutti i membri della zona euro ed essere aperto a tutti gli Stati membri dell'Unione, pur tenendo conto della maggiore interdipendenza dei membri della zona euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;
48. ritiene che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno condizionale alle riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, di garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché di cercare di eliminare gli squilibri e le divergenze strutturali; è del parere che gli strumenti in questione rappresentino dei mattoni della costruzione di un'autentica capacità fiscale;
49. considera l'istituzione di questo strumento una fase iniziale del rafforzamento della capacità fiscale dell'UEM, e sottolinea che le risorse finanziarie dello strumento di

convergenza e di competitività devono essere parte integrante del bilancio dell'UE, ma al di fuori dei massimali del QFP, in modo da rispettare i trattati e il diritto dell'Unione europea e garantire che il Parlamento europeo sia pienamente coinvolto come autorità di bilancio, tra l'altro autorizzando l'adozione caso per caso dei pertinenti stanziamenti di bilancio;

50. chiede l'inclusione di una nuova risorsa propria finanziata da contributi erogati dagli Stati membri che partecipano allo strumento di convergenza e di competitività, in virtù di una modifica della decisione sulle risorse proprie e destinando specificamente le entrate derivanti da questa nuova risorsa propria alle spese dello strumento, e chiede una modifica delle decisioni sulle risorse proprie o, qualora non fosse possibile, l'utilizzo del gettito dell'imposta sulle transazioni finanziarie, come "altre entrate", per compensare tali contributi diretti;
51. insiste affinché in occasione del Consiglio europeo di primavera il Presidente del Parlamento presenti i punti di vista dell'istituzione sull'analisi annuale della crescita; è del parere che sia opportuno negoziare un accordo interistituzionale per associare il Parlamento europeo all'approvazione dell'analisi annuale della crescita e degli orientamenti per le politiche economiche e l'occupazione.
52. rinnova il suo invito a rafforzare la dimensione sociale dell'UEM attraverso un patto sociale e la costruzione di un pilastro sociale, ribadendo nel contempo che la politica dell'occupazione e la politica sociale sono politiche dell'Unione;
53. ribadisce che, in base ai trattati, nella definizione e attuazione delle politiche e azioni dell'Unione occorre tener conto della promozione di un elevato livello di occupazione e della garanzia di un'adeguata protezione sociale; chiede che si stabiliscano parametri di riferimento occupazionali e sociali complementari agli indicatori fiscali e macroeconomici, nonché relazioni sullo stato di avanzamento delle riforme strutturali, al fine di garantire un livello adeguato ed efficace di investimenti sociali e assicurare quindi la sostenibilità di un'Unione europea sociale in una prospettiva di lungo termine;
54. ricorda che il "patto di bilancio" (o "fiscal compact") dovrà essere integrato nel diritto dell'UE entro cinque anni al massimo, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di sua attuazione, come prevede l'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'UEM;
55. ritiene che occorra far confluire gradualmente il debito eccessivo in un fondo di rimborso del debito, sulla base della proposta del "Consiglio degli esperti economici", un organismo tedesco, che prevede l'istituzione temporanea di un fondo che raccoglierebbe il debito eccedente il 60% degli Stati membri che soddisfano determinati criteri, il quale sarebbe rimborsato su un periodo di circa 25 anni e contribuirebbe, unitamente all'applicazione di tutti i meccanismi esistenti, a mantenere in futuro il debito totale degli Stati membri al di sotto del 60%;
56. si compiace del fatto che il 2 luglio 2013 la Commissione, facendo seguito agli accordi relativi al two-pack, abbia istituito un gruppo di esperti, presieduto da Gertrude Trumpel-Gugerell, incaricato di valutare in modo approfondito le principali caratteristiche di un possibile fondo di rimborso del debito e degli eurotitoli, quali, nel caso, le disposizioni

giuridiche, l'architettura finanziaria e i quadri di bilancio complementari, e intende prendere posizione su tali questioni dopo che sarà stata presentata la relazione del gruppo di esperti;

57. considera l'armonizzazione delle basi delle imposte dirette ai sensi dell'articolo 115 del TFUE, e delle imposte indirette ai sensi dell'articolo 113 del TFUE, un passo importante verso la creazione di un'autentica unione economica, in modo da poter instaurare una cooperazione rafforzata qualora non fosse possibile raggiungere la necessaria unanimità in seno al Consiglio;
58. ritiene che le attività del FESF/MES e di ogni analoga struttura futura debbano essere regolarmente soggette alla vigilanza e al controllo democratico del Parlamento europeo; ritiene che il MES debba essere pienamente integrato nel quadro normativo dell'Unione;
59. osserva che la troika determina le politiche economiche di alcuni Stati membri, quale contropartita delle risorse finanziarie necessarie per consentire loro di restare a galla e di accedere nuovamente ai mercati monetari; aggiunge che ciò non la esime tuttavia dall'obbligo di una corretta rendicontazione; è del parere che la Commissione debba riferire regolarmente al Parlamento europeo per conto della la troika, tramite relazioni periodiche; ricorda che la partecipazione dell'UE al sistema della "troika" dovrebbe essere soggetta al controllo democratico del Parlamento e all'obbligo di rendergli conto;
60. rinnova l'istanza, più volte espressa, che il Meccanismo europeo di stabilità (MES) sia integrato nell'acquis comunitario, in modo da poter essere gestito secondo il metodo comunitario, e sia assoggettato all'obbligo di rendere conto al Parlamento; chiede alla Commissione di avanzare una proposta a tale fine; ricorda all'Eurogruppo che il Parlamento ha ricevuto assicurazioni scritte del fatto che il MES sarà assoggettato al controllo del Parlamento;

E. INTEGRAZIONE DIFFERENZIATA E MODIFICHE DEI TRATTATI

61. ritiene che qualsiasi futura modifica dei trattati debba confermare l'integrazione differenziata come strumento per raggiungere un'ulteriore integrazione salvaguardando al contempo l'unità dell'Unione;
62. è del parere che una futura modifica dei trattati potrebbe introdurre un nuovo livello di adesione associata, che comporti un'integrazione parziale in determinate politiche settoriali dell'Unione, come mezzo per rafforzare la Politica europea di vicinato;
63. chiede piena apertura e trasparenza in occasione della convocazione di una Convenzione a norma dell'articolo 48, paragrafo 3, del TUE, ed esorta ad accordare alla società civile il diritto di contribuire alle consultazioni in tutte le fasi della Convenzione stessa;
64. ritiene che una futura modifica dei trattati dovrebbe riconoscere il Vertice euro quale formazione informale del Consiglio europeo, come prevede il titolo V del TSCG;
65. suggerisce di fare dell'Eurogruppo una formazione informale del Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN);

66. chiede che il Commissario per gli Affari economici e finanziari sia un ministro del Tesoro e sia un Vicepresidente permanente della Commissione;
67. chiede che, con limitate eccezioni, le procedure di voto in seno al Consiglio che richiedono l'unanimità siano sostituite da procedure a maggioranza qualificata, e che le procedure legislative speciali esistenti siano convertite in procedure legislative ordinarie;
68. chiede l'introduzione di una base giuridica per l'istituzione di agenzie dell'Unione che possano svolgere specifiche funzioni esecutive e di attuazione conferite loro dal Parlamento europeo e dal Consiglio secondo la procedura legislativa ordinaria;
69. considera il voto a maggioranza qualificata inversa nell'ambito del patto di bilancio più una dichiarazione politica che uno strumento decisionale effettivo, e chiede pertanto che tale procedura di voto sia integrata nei trattati, in particolare negli articoli 121, 126 e 136, in modo che le proposte o raccomandazioni presentate dalla Commissione possano entrare in vigore, in assenza di obiezioni da parte del Parlamento o del Consiglio, entro un termine predeterminato, al fine di garantire certezza giuridica a tutti gli effetti;
70. auspica l'introduzione della procedura legislativa ordinaria per l'adozione degli indirizzi di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione, di cui all'articolo 121, paragrafo 2, del TFUE, e degli orientamenti in materia di occupazione, di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del TFUE;
71. è favorevole all'inclusione, nelle procedure decisionali di cui all'articolo 121, paragrafo 4, e all'articolo 148, paragrafo 4, del TFUE, del diritto del Parlamento di proporre emendamenti a una proposta di raccomandazione della Commissione prima della sua adozione da parte di quest'ultima, pur riconoscendo che la procedura di sorveglianza multilaterale richiede una presa di decisioni rapida;
72. chiede la partecipazione del Parlamento alla procedura di sorveglianza dei bilanci di cui all'articolo 126 del TFUE, con il diritto di modificare una proposta di raccomandazione della Commissione che può essere respinta a maggioranza qualificata dal Consiglio qualora la Commissione esprima parere negativo;
73. chiede la modifica dell'articolo 136 del TFUE al fine di aprire il suo campo di applicazione alla partecipazione volontaria degli Stati membri la cui moneta non è l'euro, prevedendo pieno diritto di voto in linea con la procedura di cooperazione rafforzata, e chiede l'abbandono delle restrizioni di cui all'articolo 136 del TFUE e la riqualificazione di questo articolo trasformandolo in una clausola generale per l'adozione di atti giuridici concernenti il coordinamento e la definizione di norme minime giuridicamente vincolanti in materia di politica economica, occupazionale e sociale;
74. chiede l'estensione dell'applicabilità della base giuridica dell'articolo 127, paragrafo 6, del TFUE a tutte le istituzioni finanziarie, comprese le imprese di assicurazione stabilite nel mercato interno;
75. chiede la partecipazione del Parlamento alla procedura di nomina del presidente, del vicepresidente e degli altri membri del comitato esecutivo della BCE, di cui all'articolo 283 del TFUE, nel senso di rendere necessaria l'approvazione del Parlamento europeo per

le raccomandazioni del Consiglio;

76. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità di introdurre una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti dei voti in Consiglio e la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'adozione del regolamento che fissa il quadro finanziario pluriennale, nell'ambito dell'articolo 312 del TFUE;
77. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità di introdurre una procedura legislativa speciale che richieda i quattro quinti dei voti in Consiglio e la maggioranza dei membri che compongono il Parlamento per l'adozione della decisione sulle risorse proprie, nell'ambito dell'articolo 311, terzo comma, del TFUE;
78. invita la prossima Convenzione a considerare la possibilità che l'Unione preveda un proprio disavanzo di bilancio, che non dovrà superare dei valori di riferimento indicati nei trattati, insieme all'istituzione di appropriati meccanismi che garantiscano che sia evitato un disavanzo eccessivo a livello europeo;
79. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità che gli Stati membri la cui moneta è l'euro e tutti gli Stati membri che intendono partecipare a nuove politiche comuni prevedano risorse proprie specifiche nel quadro del bilancio dell'UE;
80. è del parere che le risorse finanziari delle agenzie dell'Unione dovrebbero essere parte integrante del bilancio dell'Unione;
81. chiede che per le modifiche dei trattati sia necessaria l'approvazione del Parlamento europeo alla maggioranza dei due terzi dei membri che lo compongono;
82. insiste affinché la futura Convenzione goda della massima legittimità democratica possibile, anche attraverso il coinvolgimento delle parti sociali, della società civile e degli altri portatori di interessi, prenda le sue decisioni in plenaria secondo regole pienamente democratiche, disponga di tempo sufficiente per deliberazioni serie e approfondite e operi in piena trasparenza, e chiede che tutte le sue riunioni siano aperte al pubblico;
83. invita la prossima Convenzione a esaminare la possibilità che le future modifiche dei trattati entrino in vigore in tutta l'Unione in seguito alla loro ratifica da parte di quattro quinti degli Stati membri, che rappresentano la maggioranza della popolazione dell'Unione, conformemente alle rispettive norme costituzionali;
84. auspica l'estensione della clausola passerella di cui all'articolo 48, paragrafo 7, del TUE ai trattati nel loro complesso;
85. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e al Presidente del Consiglio europeo.

30.10.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER I PROBLEMI ECONOMICI E MONETARI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea
(2012/2078(INI))

Relatore per parere: Sylvie Goulard

SUGGERIMENTI

La commissione per i problemi economici e monetari invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che il Patto euro plus, la strategia Europa 2020 e il Patto per la crescita e l'occupazione dovrebbero essere integrati nel diritto dell'Unione e spianare la strada all'introduzione di un codice di convergenza per le economie degli Stati membri;
- B. considerando che il corretto funzionamento dell'UEM richiede una totale e rapida attuazione delle misure già convenute nell'ambito del quadro rafforzato di governance economica, come ad esempio la versione rafforzata del patto di stabilità e crescita (PSC) e il semestre europeo, integrati da politiche di stimolo della crescita; che, al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, si devono adottare in conformità del TUE e del TFUE le misure necessarie per incorporare il contenuto del trattato in parola nell'ordinamento giuridico dell'Unione;

I. UEM – principi generali

- 1. sottolinea che gli Stati membri della zona euro e quelli che si sono impegnati a farne parte devono moltiplicare gli sforzi volti a rafforzare l'osservanza del trattato e la stabilità, nonché ad accrescere la competitività, l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità democratica; ricorda che l'euro è la moneta dell'Unione europea e che tutti gli Stati membri, ad eccezione di quelli con deroga, dovranno adottare l'euro a tempo debito;

rammenta che il Parlamento europeo è il Parlamento dell'Unione europea, che è l'unica istituzione che incarna la legittimità democratica diretta dell'Unione ed è il garante della responsabilità democratica diretta della stessa;

2. ritiene che sia necessario ricorrere al metodo comunitario per tutte le misure intese a rafforzare l'UEM; ricorda l'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria, secondo il quale, al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del trattato in questione, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede di attuazione, si devono adottare in conformità del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea le misure necessarie per incorporare il contenuto del trattato nell'ordinamento giuridico dell'Unione europea;
3. osserva che, per attenuare la crisi e rispondere alle carenze strutturali dell'architettura dell'unione economica e monetaria, i governi nazionali e le istituzioni europee hanno attuato una vasta gamma di misure intese a salvaguardare la stabilità finanziaria e a migliorare la governance economica; rileva che tali decisioni, quali talune disposizioni del "six-pack" e la creazione del meccanismo europeo di stabilità (MES), interessano soltanto gli Stati membri della zona euro; ritiene che le attività svolte dal FESF/MES e da ogni altra futura struttura analoga debbano essere sottoposte su base periodica al controllo e alla vigilanza democratici del Parlamento europeo; è del parere che il MES debba essere integrato nell'acquis comunitario;
4. osserva che due Stati membri beneficiano di clausole di esenzione per quanto riguarda l'introduzione dell'euro e che due Stati membri beneficiano di clausole di esenzione per quanto concerne l'attuazione dell'acquis di Schengen;
5. rileva che la cooperazione rafforzata fornisce una base giuridica per l'adozione di misure che si applicano solo a un numero limitato di Stati membri; osserva che tale meccanismo viene già utilizzato per il diritto transeuropeo in materia di divorzio e per il diritto brevettuale europeo e che è stato approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio in ambito fiscale per l'introduzione di un'imposta sulle transazioni finanziarie;
6. osserva che la "troika" definisce le politiche economiche di alcuni Stati membri, quale contropartita delle risorse finanziarie necessarie per consentire loro di restare a galla e di accedere nuovamente ai mercati dei capitali, il che non esime tuttavia dall'obbligo di rendicontazione; è del parere che la troika debba rendere conto al Parlamento europeo trasmettendo a quest'ultimo relazioni periodiche; ricorda che la partecipazione dell'UE al sistema della "troika" dovrebbe essere assoggettata al controllo democratico del Parlamento e all'obbligo di rendicontazione nei confronti di quest'ultimo;
7. osserva che gli sforzi di risanamento del bilancio compiuti per rispettare le nuove norme in materia di governance economica dovrebbero essere ripartiti tra le diverse amministrazioni in modo equo, tenendo conto dei servizi da queste forniti;
8. accoglie favorevolmente il "piano d'azione" della Commissione; invita la Commissione a presentare quanto prima proposte legislative secondo la procedura di codecisione, laddove ciò sia giuridicamente possibile, per procedere senza indugio all'attuazione di tale piano, in particolare per potenziare il coordinamento in materia di bilancio, ampliare il

coordinamento rafforzato delle politiche fiscali e occupazionali e creare una vera capacità di bilancio dell'UEM nell'ottica di sostenere l'attuazione delle scelte politiche; sottolinea che alcuni di questi elementi richiederanno una modifica dei trattati;

9. sostiene i nuovi strumenti di solidarietà, come lo strumento di convergenza e di competitività; ritiene che il concetto alla base di detto strumento possa rafforzare la titolarità e l'efficacia della politica economica; evidenzia che tali strumenti devono essere elaborati in maniera tale da evitare l'incertezza giuridica e l'aggravamento del deficit democratico dell'Unione;
10. ritiene che occorra intervenire con rapidità in ciascuno dei quattro elementi costitutivi presenti nella relazione dal titolo: "Verso un'autentica Unione economica e monetaria", presentata dai Presidenti Van Rompuy, Juncker, Barroso e Draghi, segnatamente:
 - a) un quadro finanziario integrato per garantire la stabilità finanziaria, soprattutto nella zona euro, e ridurre al minimo il costo dei fallimenti delle banche per i cittadini europei; un quadro di questo tipo eleva la responsabilità per la vigilanza al livello europeo e offre meccanismi comuni per la risoluzione bancaria e la garanzia dei depositi dei clienti;
 - b) un quadro integrato di politica economica, dotato di meccanismi sufficienti a garantire che siano in atto politiche nazionali ed europee in grado di promuovere la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività, nonché compatibili con il corretto funzionamento dell'UEM;
 - c) la garanzia della necessaria legittimità e responsabilità democratica del processo decisionale nel quadro dell'UEM, in base all'esercizio congiunto della sovranità in ordine alle politiche comuni e alla solidarietà;
11. invita tutte le istituzioni a procedere rapidamente massimizzando le possibilità offerte dai trattati esistenti e dai relativi elementi di flessibilità, e nel contempo a prepararsi alle necessarie modifiche dei trattati al fine di garantire certezza del diritto e legittimità democratica; ribadisce che occorre escludere la possibilità di un nuovo accordo intergovernativo;
12. conferma che si avvarrà pienamente della sua prerogativa di sottoporre al Consiglio proposte intese a modificare i trattati ☐ che dovranno successivamente essere esaminate da una Convenzione ☐ per completare il quadro di un'autentica UEM accrescendo le competenze dell'Unione, in particolare nel campo della politica economica, e rafforzando le risorse proprie e la capacità di bilancio dell'UE, il ruolo e la responsabilità democratica della Commissione e le prerogative del Parlamento europeo;
13. è del parere che "un'autentica UEM" non possa limitarsi a un sistema di regole ma richieda una maggiore capacità di bilancio sulla base di risorse proprie specifiche (tra cui un'imposta sulle transazioni finanziarie ☐ FTT), che dovrebbero sostenere, nel quadro del bilancio dell'Unione, la crescita e la coesione sociale affrontando gli squilibri, le divergenze strutturali e le emergenze finanziarie che sono direttamente connesse all'unione monetaria, senza compromettere le sue funzioni tradizionali di finanziamento delle politiche comuni;

14. invita la Commissione a presentare, nell'ambito del semestre europeo, una proposta relativa all'adozione di un codice di convergenza, basato sulla strategia Europa 2020, che introduca un solido pilastro sociale; insiste sull'assoluta necessità che i programmi nazionali di attuazione garantiscano che il codice di convergenza sia attuato da tutti gli Stati membri con il sostegno di un meccanismo basato su incentivi;
15. ribadisce nuovamente che ogni ulteriore iniziativa a favore di un'UEM autentica e approfondita, basata sulla stabilità, la crescita sostenibile, la solidarietà e la democrazia, deve assolutamente essere decisa secondo il metodo comunitario; pone l'accento sul fatto che le istituzioni dell'Unione sono chiamate ad agire in uno spirito di sincera cooperazione reciproca; ricorda al Consiglio europeo che i trattati non gli attribuiscono alcuna prerogativa in materia di iniziativa legislativa e che deve cessare di impartire istruzioni alla Commissione quanto alla forma e/o al contenuto di altre eventuali iniziative legislative così come deve cessare di eludere il ruolo di coordinamento, esecuzione e gestione assegnato alla stessa Commissione dai trattati;
16. avverte il Consiglio europeo, in tale contesto, di astenersi dall'interferire indebitamente nel processo del semestre europeo e di garantire il rispetto delle procedure convenute;
17. ribadisce che non può accettare ulteriori elementi intergovernativi in relazione all'UEM e che, nel caso i suoi avvertimenti in tal senso dovessero rimanere inascoltati, adotterà tutti i provvedimenti necessari e opportuni nell'ambito delle sue prerogative; ricorda la necessità di integrare il "patto di bilancio" nel diritto dell'UE entro cinque anni al massimo, sulla base di una valutazione dell'esperienza maturata in sede attuazione, così come previsto dall'articolo 16 del trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'unione economica e monetaria;
18. è del parere che, in virtù dei trattati in vigore, l'articolo 136 del TFUE consenta al Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con il voto dei soli Stati membri la cui moneta è l'euro, di adottare orientamenti vincolanti in materia di politica economica per i paesi della zona euro nel quadro del semestre europeo; sottolinea che un meccanismo di incentivi rafforzerebbe la natura vincolante del coordinamento delle politiche economiche; chiede che un accordo interistituzionale associ il Parlamento all'elaborazione e approvazione dell'analisi annuale della crescita e delle linee guida in materia di politica economica e di occupazione;
19. ribadisce l'istanza, più volte espressa, relativa all'integrazione del Meccanismo europeo di stabilità (MES) nell'acquis comunitario, in modo che possa essere gestito secondo il metodo comunitario, e all'introduzione di un obbligo di rendicontazione del meccanismo stesso nei confronti del Parlamento; chiede alla Commissione di avanzare una proposta a tale fine; ricorda all'Eurogruppo che il Parlamento ha ricevuto assicurazioni scritte in merito all'assoggettamento del MES al controllo del Parlamento;
20. insiste affinché in occasione del Consiglio europeo di primavera il Presidente del Parlamento presenti le opinioni dell'istituzione sull'analisi annuale della crescita; è del parere che sia opportuno negoziare un accordo interistituzionale per associare il Parlamento europeo all'approvazione dell'analisi annuale della crescita nonché degli orientamenti per le politiche economiche e l'occupazione.

II. Unione bancaria

21. si compiace dell'istituzione di un meccanismo di vigilanza unico che interessa la zona euro ed è aperto a tutti gli altri Stati membri dell'UE; sottolinea che la creazione di un meccanismo di risoluzione unico per le banche costituisce una tappa indispensabile per la realizzazione di una vera Unione bancaria; ritiene che per superare le carenze strutturali inerenti all'unione economica e monetaria e per contrastare in modo efficace il dilagante rischio morale, l'"Unione bancaria" proposta debba basarsi sulla precedente riforma del settore dei servizi finanziari dell'Unione, su una governance economica rafforzata, in particolare nella zona euro, nonché sul nuovo quadro di bilancio del semestre europeo, al fine di garantire una maggiore resilienza e competitività del settore bancario dell'Unione, una maggiore fiducia in esso e riserve di capitale più consistenti onde evitare che i bilanci pubblici degli Stati membri debbano sostenere in futuro i costi derivanti dai salvataggi delle banche;
22. è estremamente preoccupato per i ritardi nell'istituzione dell'Unione bancaria e nella definizione delle modalità pratiche di ricapitalizzazione diretta delle banche da parte del MES; esprime apprensione, in particolare, per la frammentazione che tuttora caratterizza il sistema bancario dell'UE; pone l'accento sul fatto che un'Unione bancaria solida e ambiziosa rappresenta una componente fondamentale di un'unione economica e monetaria autentica e approfondita nonché una politica chiave su cui il Parlamento insiste da oltre tre anni, in particolare a partire dall'adozione delle sue posizioni sul regolamento concernente l'Autorità bancaria europea;

III. Bilancio dell'UE e capacità di bilancio dell'UEM

23. ritiene che sia necessario, tenendo conto di tutti i vincoli giuridici, accelerare i lavori sulle risorse proprie, così come quelli sulla mobilità dei lavoratori, sul mercato interno dei servizi, specialmente quello digitale, e su un bilancio della zona euro, affinché quest'ultima diventi un'area monetaria ottimale;

IV. Responsabilità dell'UEM

24. sottolinea che l'articolo 3, paragrafo 4, del TUE, recita "l'Unione istituisce un'unione economica e monetaria la cui moneta è l'euro", e che il protocollo n. 14 sull'Eurogruppo contempla la "necessità di prevedere disposizioni particolari per un dialogo rafforzato tra gli Stati membri la cui moneta è l'euro, in attesa che l'euro diventi la moneta di tutti gli Stati membri dell'Unione"; osserva che, qualora tale situazione presumibilmente transitoria dovesse protrarsi, sarebbe opportuno esaminare la possibilità di sviluppare in seno al Parlamento europeo un adeguato meccanismo di rendicontazione per l'attuale zona euro e gli Stati membri che si sono impegnati a farne parte;
25. ritiene che un notevole miglioramento della legittimità e della responsabilità democratiche, a livello di Unione, della governance dell'UEM, da conseguire attraverso il rafforzamento del ruolo del Parlamento europeo, sia un'assoluta necessità e un requisito indispensabile per qualsiasi passo avanti verso l'Unione bancaria, l'Unione di bilancio e l'Unione economica;
26. sottolinea, pur ribadendo la sua intenzione di intensificare la cooperazione con i

parlamenti nazionali secondo il protocollo n. 1, che una cooperazione di questo tipo non deve essere vista come la creazione di un nuovo organo parlamentare congiunto, che sarebbe inefficace e illegittimo da un punto di vista democratico e costituzionale; pone l'accento sulla piena legittimità del Parlamento quale organo parlamentare a livello dell'Unione in vista di una governance rafforzata e democratica dell'UEM;

V. Pilastro sociale

27. ritiene che, in virtù dei trattati in vigore, il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro potrebbero diventare vincolanti ed essere soggetti al controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea sulla mera base dell'articolo 136 del TFUE in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, ma che, sotto il profilo costituzionale, tale misura dovrebbe essere presa in considerazione soltanto se rafforza in maniera significativa il ruolo del Parlamento per quanto concerne l'applicazione dettagliata dell'articolo 121, paragrafi 3 e 4, del TFUE, e al fine di completare e attuare la procedura di sorveglianza multilaterale per mezzo di atti delegati, sulla base dell'articolo 290 del TFUE; rammenta che, stando ai trattati, nel definire e attuare le politiche e le attività dell'Unione si deve tenere conto della promozione di un alto livello di occupazione e della garanzia di una protezione sociale adeguata, introducendo in particolare, sulla base di strategie già esistenti, una nuova serie di linee guida per gli Stati membri, compresi parametri di riferimento sociali ed economici con norme minime da applicare ai pilastri principali delle loro economie;
28. ritiene che la disciplina di bilancio nell'area dell'euro non debba essere misurata solo sulla base di parametri fiscali e macroeconomici ma che questi debbano essere integrati, su un piano di parità, da parametri di riferimento occupazionali e sociali, oltre che da relazioni sullo stato di avanzamento delle riforme strutturali, al fine di garantire un livello adeguato ed efficace di investimenti sociali e assicurare quindi la sostenibilità di un'Unione europea sociale in una prospettiva di lungo termine;

VI. Strumento di convergenza e di competitività

29. fa presente che la creazione di un meccanismo di applicazione basato su incentivi e volto ad accrescere la solidarietà, la coesione e la competitività deve essere accompagnata da ulteriori livelli di coordinamento delle politiche economiche, come affermato nella dichiarazione della Commissione che accompagna il "two-pack", onde rispettare il principio secondo cui "i passi verso una maggiore responsabilità e un'accresciuta disciplina economica vanno associati ad una maggiore solidarietà";
30. ribadisce che la governance nell'Unione europea non deve violare le prerogative del Parlamento europeo e dei parlamenti nazionali, specialmente ove si preveda un trasferimento di sovranità; sottolinea che una legittimità e una responsabilità autentiche presuppongono decisioni democratiche e devono essere garantite a livello nazionale e unionale, rispettivamente da parte dei parlamenti nazionali e del Parlamento europeo; rammenta il principio contenuto nelle conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2012, secondo cui "in tutto il processo l'obiettivo generale resta quello di assicurare la legittimità e la responsabilità democratiche al livello in cui sono prese e attuate le decisioni"; sottolinea che i meccanismi di coordinamento ex ante nonché gli strumenti di convergenza e di competitività dovrebbero applicarsi a tutti gli Stati membri la cui moneta

è l'euro, con la possibilità per gli altri Stati membri di aderirvi su base permanente; invita la Commissione a prevedere una convalida obbligatoria da parte dei parlamenti nazionali nelle prossime proposte legislative e a garantire un maggiore coinvolgimento delle parti sociali nel coordinamento economico;

31. è del parere che qualunque proposta relativa a un nuovo strumento di convergenza e di competitività debba essere basata sulla condizionalità, la solidarietà e la convergenza; ritiene che un simile strumento debba essere lanciato soltanto a seguito dell'individuazione, sulla base di una valutazione della coerenza tra il codice di convergenza e i piani di attuazione nazionali, degli squilibri sociali e delle esigenze in termini di grandi riforme strutturali a lungo termine e favorevoli a una crescita sostenibile, con l'opportuno coinvolgimento formale del Parlamento europeo, del Consiglio e dei parlamenti nazionali;
32. sottolinea che il nuovo strumento di convergenza e di competitività da introdurre dovrebbe essere applicato alla totalità degli Stati membri dell'area dell'euro ed essere aperto a tutti gli Stati membri dell'Unione, tenendo al contempo conto della maggiore interdipendenza tra gli Stati membri della zona euro; è del parere che gli Stati membri inclusi nel programma debbano avere la facoltà di partecipare su base volontaria;
33. ritiene che lo strumento di convergenza e di competitività debba veicolare una maggiore capacità di bilancio ed essere orientato a un sostegno subordinato alle riforme strutturali, allo scopo di potenziare la competitività, la crescita e la coesione sociale, garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza duratura dei risultati economici degli Stati membri, nonché affrontare gli squilibri e le divergenze strutturali; è del parere che gli strumenti in questione rappresentino elementi costitutivi nell'ottica di un'autentica capacità fiscale;

VII. Fondo di rimborso del debito ed eurotitoli (eurobill)

34. ritiene che occorra far confluire gradualmente il debito eccessivo in un fondo di rimborso del debito per la zona euro in base alla proposta del consiglio tedesco degli esperti economici, che prevede la creazione di un fondo temporaneo alimentato dal debito eccedente il 60% e appartenente agli Stati membri che soddisfano determinati criteri, il quale sarebbe rimborsato su un periodo di circa 25 anni; osserva che il fondo contribuirà in tal modo, unitamente all'attivazione di tutti i meccanismi esistenti, a mantenere in futuro il debito totale degli Stati membri al di sotto del 60%;
35. accoglie con favore il fatto che il 2 luglio 2013 la Commissione abbia istituito, facendo seguito agli accordi relativi al two-pack, un gruppo di esperti presieduto da Gertrude Trumpel-Gugerell, incaricata di valutare in modo approfondito le principali caratteristiche di un possibile fondo di rimborso del debito e degli eurotitoli, in particolare eventuali disposizioni giuridiche, quadri di bilancio complementari e l'eventuale architettura finanziaria; intende soffermarsi su tali questioni dopo la presentazione della relazione del gruppo di esperti.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	17.10.2013
Esito della votazione finale	+: 26 -: 7 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Jean-Paul Besset, Udo Bullmann, George Sabin Cutaş, Rachida Dati, Leonardo Domenici, Derk Jan Eppink, Markus Ferber, Jean-Paul Gauzès, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Ivana Maletić, Marlene Mizzi, Ivari Padar, Anni Podimata, Antolín Sánchez Presedo, Peter Simon, Kay Swinburne, Sampo Terho, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Pablo Zalba Bidegain
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Thijs Berman, Zdravka Bušić, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Julie Girling, Phil Prendergast, Milan Zver

10.10.2013

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per gli affari costituzionali

sui problemi costituzionali di una governance a più livelli nell'Unione europea
(2012/2078(INI))

Relatore: Stephen Hughes

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per gli affari costituzionali, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- A. considerando che, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, l'Unione "si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela";
- B. considerando che la crisi ha messo in evidenza l'integrazione forzata inerente all'euro e che questo sviluppo ha conferito una nuova dimensione al dibattito relativo alla governance a più livelli dell'Unione;
- C. considerando che la crisi ha portato a uno squilibrio fra il pilastro sociale dell'UEM (articolo 148 del TFUE) e il suo pilastro economico (articolo 121 del TFUE);
- D. considerando che, ai sensi dell'articolo 9 del TFUE, "nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione tiene conto delle esigenze connesse con la promozione di un elevato livello di occupazione, la garanzia di un'adeguata protezione sociale, la lotta contro l'esclusione sociale e un elevato livello di istruzione, formazione e tutela della salute umana";
- E. considerando che, ai sensi dell'articolo 151 del TFUE, "l'Unione e gli Stati membri [...] hanno come obiettivi la promozione dell'occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro [...], una protezione sociale adeguata, il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e la lotta

contro l'emarginazione";

- F. considerando che, nella sua risoluzione del 1° dicembre 2011 sul semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche¹, il PE ha dichiarato che "qualsiasi processo decisionale nuovo o rafforzato in seno al Consiglio e/o alla Commissione deve andare di pari passo con una maggiore legittimità democratica e un'opportuna rendicontabilità nei confronti del Parlamento europeo";
- G. considerando che i trattati offrono diverse strategie in materia di occupazione e di politiche sociali le cui potenzialità non sono state sfruttate appieno, per quanto riguarda, in particolare, gli articoli 9, 151 e 153 del TFUE, ma anche, più in generale, l'articolo 329 del TFUE; che è quindi possibile ottenere una maggiore convergenza sociale senza modificare il trattato e senza nuocere al principio di sussidiarietà;
- H. considerando che l'euro è la moneta dell'Unione ma che, prima della crisi, la preponderanza del mercato interno ha portato a sottovalutare la sfida rappresentata dall'integrazione dell'area dell'euro;
- I. considerando che, nel dibattito sulla governance a più livelli nell'Unione europea, si deve tenere conto della dinamica degli strumenti dell'UE, che non è la stessa nel caso dell'articolo 136 del TFUE o della cooperazione rafforzata;
1. ricorda che, ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 9 del TFUE, la politica economica non può essere considerata separatamente dalla politica sociale e sottolinea pertanto la necessità urgente di migliorare la governance sociale a livello europeo in un modo paragonabile all'istituzione di una governance economica europea, creando strumenti che tengano conto del principio di sussidiarietà;
 2. ricorda che il dibattito sulla governance a più livelli non coincide con la questione della governance multilivello, che è collegata all'equilibrio di poteri e alla partecipazione delle autorità nazionali, regionali e locali;
 3. sottolinea l'importanza di una sorveglianza rafforzata delle politiche occupazionali e sociali e la necessità di valutare il loro impatto economico e sociale in termini analoghi alle disposizioni in materia di sorveglianza delle politiche economiche nazionali, onde assicurare il corretto orientamento delle raccomandazioni dell'Unione europea;
 4. invita la Commissione a utilizzare pienamente il suo potere di iniziativa legislativa in modo da proporre regolarmente al Parlamento europeo testi regolamentari ambiziosi in materia sociale e occupazionale;
 5. chiede l'istituzione di parametri occupazionali e sociali, quali ad esempio le disuguaglianze di reddito, l'occupazione e la povertà, oltre ai parametri fiscali e macroeconomici, al fine di tenere conto dell'impatto dei problemi occupazionali e sociali sullo sviluppo dell'economia e garantire la corretta attuazione degli articoli 9 e 151 del TFUE;

¹ Testi approvati, P7_TA(2011)0542.

6. evidenzia l'emergere, l'esistenza e l'aggravamento di squilibri interni ed esterni nel settore della politica economica e sociale e la correlata necessità di identificare stabilizzatori automatici che rafforzino la governance a più livelli esistente; invita la Commissione a presentare un libro verde che illustri le varie opzioni per introdurre siffatti stabilizzatori nel quadro dell'attuale governance a più livelli;
7. sottolinea il fatto che la situazione sociale in Europa richiede un bilancio europeo equilibrato e ambizioso nonché una migliore coerenza fra le politiche economiche, commerciali e sociali, onde preservare e sviluppare le potenzialità industriali europee e promuovere la creazione di imprese;
8. osserva che né la tabella di marcia "Verso un'autentica Unione economica e monetaria" né la relazione interlocutoria presentata dal presidente del Consiglio europeo Van Rompuy affrontano le politiche occupazionali e sociali; reitera pertanto la richiesta di istituire un patto sociale, formulata nella sua risoluzione del 20 novembre 2012 recante raccomandazioni alla Commissione sulla relazione dei presidenti del Consiglio europeo, della Commissione, della Banca centrale europea e dell'Eurogruppo dal titolo "Verso un'autentica Unione economica e monetaria";
9. sottolinea che, per uno sviluppo positivo dell'UE, è necessario raggiungere un equilibrio tra la politica occupazionale e la politica economica, conformemente agli articoli 121 e 148 del TFUE;
10. sottolinea che la Commissione deve dare una risposta più ambiziosa alle preoccupazioni quotidiane e alle aspirazioni dei cittadini dell'UE per quanto riguarda le questioni sociali ed economiche, affinché l'Unione sia in grado di reagire a eventi inaspettati e sia veloce nel cogliere le opportunità e nell'anticipare le future tendenze, nonché nell'adeguarsi;
11. chiede che sia annesso ai trattati un protocollo sociale per proteggere i diritti sociali e del lavoro fondamentali;
12. sollecita la Commissione a insistere affinché gli Stati membri presentino piani nazionali per l'occupazione nel quadro dei rispettivi programmi nazionali di riforma nel contesto del semestre europeo; riconosce che i piani nazionali per l'occupazione devono essere coerenti nella struttura e nel contenuto, in modo da conseguire i propri obiettivi; insiste sul fatto che la Commissione deve fornire un chiaro orientamento sul contenuto e la struttura dei piani per l'occupazione e che gli Stati membri devono attenersi a tale orientamento nelle comunicazioni che presentano nel quadro dell'analisi annuale della crescita e di altre misure attinenti alla governance economica e sociale; propone che i suddetti piani nazionali per l'occupazione siano l'oggetto di un vertice sociale trilaterale, quale previsto all'articolo 152, secondo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
13. invita gli Stati membri a rafforzare le rispettive politiche occupazionali nazionali creando le condizioni favorevoli alla creazione di posti di lavoro e alla domanda di forza lavoro, inserendo posti di lavoro verdi nei rispettivi piani nazionali per l'occupazione, migliorando la programmazione e la previsione del personale sanitario in modo da far meglio coincidere la domanda e l'offerta di professionisti della sanità, offrendo loro nel contempo prospettive di lavoro a lungo termine, stimolando gli scambi in materia di innovazione, sostenendo un incremento della forza lavoro altamente qualificata nelle TIC e

promuovendo l'acquisizione di competenze digitali per l'intera forza lavoro;

14. ribadisce la sua richiesta di rafforzare la dimensione democratica del semestre europeo, anche potenziando il ruolo del Parlamento mediante la procedura legislativa ordinaria e il coinvolgimento dei parlamenti nazionali di concerto, ove opportuno, con le parti sociali e la società civile, nonché riconoscendo, nel contempo, il carattere annuale del semestre europeo;
15. sottolinea che il dialogo sociale deve consistere in un vero dialogo, contraddistinto da legittimità politica e democratica, apertura e trasparenza; invita la Commissione a promuovere il ruolo delle parti sociali a livello europeo, tenendo conto della diversità dei sistemi nazionali e facilitando il dialogo sociale tra le parti, nel rispetto della loro autonomia, come previsto all'articolo 152 del TFUE;
16. invita gli Stati membri, qualora insorga fra loro una divergenza di indirizzo politico che impedisce di compiere progressi, a estendere il principio della cooperazione rafforzata alle politiche occupazionali e sociali;
17. invita gli Stati membri a prestare attenzione, nei rispettivi programmi di stabilità e crescita, al benessere della popolazione, onde evitare che le conseguenze nefaste sul piano sociale e occupazionale dei rimedi adottati per i problemi economici a breve termine non permangano a lungo termine.

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	10.10.2013
Esito della votazione finale	+: 26 -: 3 0: 10
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Jean-Luc Bennahmias, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Richard Falbr, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Öry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclair, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Andrea Zanon
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Agustín Díaz de Mera García Consuegra

ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN COMMISSIONE

Approvazione	24.10.2013
Esito della votazione finale	+: 17 −: 3 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Alfredo Antoniozzi, Andrew Henry William Brons, Zdravka Bušić, Carlo Casini, Andrew Duff, Roberto Gualtieri, Enrique Guerrero Salom, Zita Gurmai, Stanimir Ilchev, Constance Le Grip, David Martin, Sandra Petrović Jakovina, Algirdas Saudargas, Indrek Tarand, Rafał Trzaskowski, Manfred Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García
Supplenti presenti al momento della votazione finale	David Campbell Bannerman, Helmut Scholz
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Jan Kozłowski